

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5452 del 23/10/2018
Oggetto	FC11T0057. RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CASALECCHIO IN LOCALITÀ TIPANO NEL COMUNE DI CESENA (FC). RICHIEDENTI: VALBONETTI GIORGIO, PIZZOCARO LUISA E VALBONETTI LARA. USO: CORTILE DELL'ABITAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5663 del 22/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE
CASALECCHIO IN LOCALITÀ TIPANO NEL COMUNE DI CESENA (FC)
RICHIEDENTI: VALBONETTI GIORGIO, PIZZOCARO LUISA E VALBONETTI LARA
USO: CORTILE DELL'ABITAZIONE
PRATICA: FC11T0057**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali del Servizio Tecnico di Bacino Romagna :

- n. 2225 del 28/02/2012 con oggetto: *"CONCESSIONE AREA DI DEMANIO IDRICO IN SPONDA DX DEL TORRENTE CASALECCHIO DI MQ.390 USO CORTILE E MQ. 24 PORZIONI DI FABBRICATO IN LOCALITÀ TIPANO NEL COMUNE CESENA (FC) CONCESSIONARI VALBONETTI GIORGIO, FABBRI GIORDANO E LANDI ENRICO PRATICA: FC11T0057 SEDE CESENA"*;
- n. 10189 del 28/03/2013 con oggetto: *"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2225 DEL 28/02/2012 PER CONCESSIONE AREA DI DEMANIO IDRICO IN SPONDA DX DEL TORRENTE CASALECCHIO DI MQ. 390 USO CORTILE E MQ. 24 PORZIONI DI FABBRICATO IN LOCALITÀ TIPANO NEL COMUNE CESENA (FC) CONCESSIONARI VALBONETTI GIORGIO, FABBRI GIORDANO E LANDI ENRICO PRATICA: FC11T0057 SEDE CESENA"*
- n. 3485 del 24/03/2015 con oggetto: *"RETTIFICA ALLA OCCUPAZIONE CON AUMENTO DEL CANONE DELLA CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO IN SPONDA DX DEL RIO CASALECCHIO IN LOCALITÀ TIPANO NEL COMUNE CESENA (FC), RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2225/2012. CONCESSIONARI VALBONETTI GIORGIO, FABBRI GIORDANO, E LANDI ENRICO. PRATICA FC11T0057 SEDE DI CESENA"*

PRESO ATTO:

- che con istanza presentata in data 01/03/2018 e registrata al protocollo n. PGFC/2018/3464 i signori VALBONETTI GIORGIO (C.F.: VLBGRG53C14I842E), FABBRI GIORDANO (C.F.:FBBGDN42L27F097C) e LANDI ENRICO (C.F.: LNDNRC33R27A809U) hanno presentato la rinuncia alla concessione n. 2225/2012 e successive manifestando la volontà di richiedere tre nuove concessioni con la divisione della occupazione demaniale per le sole spettanze dei singoli;
- che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 19/03/2018 e registrata al protocollo con PGFC/2018/4398 in pari data, i signori Valbonetti Giorgio (C.F. VLBGRG53C14I842E), Pizzocarò Luisa (C.F.: PZZLSU57X66B201C) e Valbonetti Lara (C.F.: VLBIRA85L63C573G), residenti nel comune di Cesena, hanno chiesto il **rinnovo con modifiche** della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 2225/2012, 10189/2013 e 3485/2015 per l'occupazione di 246 mq. di area demaniale del torrente Casalecchio da destinare a cortile della abitazione familiare. Tale area è individuata catastalmente al Fg. 143 antistante i mapp. 221 (mq. 70), al Fg. 143 parte di mappale senza numero (mq. 56) e al Fg. 144 antistante i mapp. 2234 (mq. 120) del comune di Cesena (FC);
- della contestuale richiesta di mantenere attivo il deposito cauzionale già versato dal Sig. Valbonetti Giorgio in data 22/02/2012 con bonifico CRO 58474620706 eseguito sul c/c IT4210200802450000003010203 della Regione Emilia Romagna per un importo di € 177,19;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 97 del 18/04/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2985 del 27/08/2018, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PGFC/2018/13942, ha

rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;

3. che i richiedenti hanno sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/17849 del 16/10/2018;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che i richiedenti:

5. hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 15/03/2018, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. hanno già versato il deposito cauzionale con un primo versamento di € 177,19 in data 22/02/2012 con bonifico CRO 58474620706 eseguito sul c/c IT4210200802450000003010203 della Regione Emilia Romagna, e che tale cifra è stata integrata ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015 con un importo di € 72,81 versato in data 01/10/2018 con bonifico bancario per adeguarlo al minimo pari a € 250,00;
7. hanno versato i canoni fino all'anno 2017 compreso e 2/12 dell'anno 2018 con bollettino VCYL0200 in data 28/02/2018 per un importo di € 43,31;
8. hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 105,10 sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453, eseguito in data 01/10/2018, quale annualità di canone 2018 per 10/12;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 28/02/2023 ai sensi degli art. 17 e 18 della L.R. n. 7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere ai signori **Valbonetti Giorgio (C.F. VLBGRG53C14I842E)**, **Pizzocarò Luisa (C.F.: PZZLSU57X66B201C)** e **Valbonetti Lara (C.F.: VLBLRA85L63C573G)**, residenti nel comune di Cesena, il rinnovo con modifiche della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazioni n. 2225/2012, 10189/2013 e 3485/2015 per l'occupazione di 246,00 mq. di area demaniale del torrente Casalecchio da destinare a cortile della abitazione familiare. Tale area è individuata catastalmente al Fg. 143 antistante il mapp. 221 (mq. 70) al Fg. 143 parte di mappale senza numero (mq. 56) e al Fg. 144 antistante il mapp. 2234 (mq. 120) del comune di Cesena (FC). Pratica FC11T0057;
2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 28/02/2023;

3. di stabilire che il deposito cauzionale, ai sensi dell'Art.8 comma 4 della L.R. n. 2/2015, è fissato in € 250,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 126,13 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 0760102400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui al disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2985 del 27/08/2018 che si consegna in copia semplice al concessionario;
9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni ed i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

**La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*(Dr. Carla Nizzoli)**

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC11T0057 a favore di signori **Valbonetti Giorgio (C.F. VLBGRG53C14I842E)**, **Pizzocarò Luisa (C.F.: PZZLSU57X66B201C)** e **Valbonetti Lara (C.F.: VLBLRA85L63C573G)** residenti nel comune di Cesena.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il rinnovo con modifiche della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazioni n. 2225/2012, 10189/2013 e 3485/2015 per l'occupazione di 246,00 mq. di area demaniale del torrente Casalecchio da destinare a cortile della abitazione familiare. Tale area è individuata catastalmente al Fg. 143 antistante il mapp. 221 (mq. 70) al Fg. 143 parte di mappale senza numero (mq. 56) e al Fg. 144 antistante il mapp. 2234 (mq. 120) del comune di Cesena (FC).

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia consecutiva a decorrere dalla data di scadenza della concessione n. 7432/2012 e avrà durata sino al 28/02/2023.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 126,13 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €.250,00.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n.2985 del 27/08/2018 sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

- *1.°- OMISSIS Dovrà essere mantenuta la piena officiosità della sezione idraulica dell'alveo nel tratto antistante l'area concessionata. In particolare, preferibilmente all'inizio del periodo autunnale, si dovrà provvedere al regolare taglio della vegetazione arbustiva ed arborea presente in alveo ed entro una fascia di m. 4,00 dai suoi cigli superiori destro e sinistro. A salvaguardia della nidificazione dell'avifauna le operazioni dovranno essere sospese dal 01 marzo al 30 giugno compreso di ogni anno.*
- *Dovranno essere costantemente rimosse dall'alveo eventuali depositi di materiale accumulati dalla corrente (es. ramaglie) e smaltiti secondo la vigente normativa, con la sola eccezione dei sedimenti alluvionali che dovranno essere ricollocati in loco. Le ispezioni dovranno essere condotte con cadenza tale da assicurare il mantenimento della scabrezza del perimetro bagnato ai valori di progetto assentito con D.D. n. 2225 del 28/02/2012 ed eseguite comunque dopo ogni evento di piena significativo.*
- *E' assolutamente vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di materiale ed è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.*
- *L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.*
- *Tutte le superfici saranno tenute a prato naturale, come pure è proibita la concimazione di tutte le superfici concesse ed il loro dissodamento. Anche le fasce di rispetto di metri quattro dal ciglio superiore del torrente, saranno mantenute a prato naturale, evitando di eseguire arature profonde e piantagioni arboree.*
- *E' vietato in tutte le superfici concesse l'allevamento di animali da cortile.*
- *il richiedenti è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico (art. 6 P.S. R.I.) e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.- OMISSIS -"*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.